

Gara a procedura aperta per la fornitura dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo - ID 661

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

Si rappresenta che, per un mero errore materiale, nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, a pagina 22 di 45, dopo la frase “Si precisa che per “capacità indicativa” si intende un valore compreso tra +15% e -15% del valore richiesto nel presente Capitolato (per es. laddove viene richiesto un contenitore di capacità indicativa pari a 40 litri il Fornitore potrà fornire un contenitore di capacità compresa tra 34 litri e 46 litri).” non è stata riportata la seguente precisazione: “Fanno eccezione i cargopallet, per i quali la capacità indicativa è da intendersi ricompresa tra +25% e -25% del valore richiesto nel presente Capitolato”.

Conseguentemente, il paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, alla pagina 22, è integrato con la summenzionata precisazione. Il testo rettificato della pagina 22 del Capitolato Tecnico, secondo capoverso, è, pertanto, il seguente: “Si precisa che per “capacità indicativa” si intende un valore compreso tra +15% e -15% del valore richiesto nel presente Capitolato (per es. laddove viene richiesto un contenitore di capacità indicativa pari a 40 litri il Fornitore potrà fornire un contenitore di capacità compresa tra 34 litri e 46 litri). Fanno eccezione i cargopallet, per i quali la capacità indicativa è da intendersi ricompresa tra +25% e -25% del valore richiesto nel presente Capitolato”.

Fermo quanto sopra, restano invariate tutte le altre indicazioni contenute Capitolato Tecnico.

1) Domanda

Richiamando quanto richiesto al punto 22 dell'Allegato 1 “Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara” si chiede di confermare la possibilità di indicare impianti di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni previste negli allegati B e C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, comprese le operazioni di cui ai punti D13 - D14 - D15 - R13 ; si chiede altresì di confermare che ai fini della partecipazione alla gara il requisito relativo al possesso/disponibilità di impianti di destinazione finale è richiesto per i soli rifiuti pericolosi a rischio infettivo CER 180103* e 180202*.

Risposta

Con riferimento a quanto richiesto al punto 22 dell'Allegato 1 “Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara” si conferma la possibilità di indicare impianti di smaltimento/recupero in cui sono effettuate le operazioni previste negli allegati B e C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, tra cui sono comprese anche le operazioni di cui ai punti D13 - D14 - D15 - R13. Si evidenzia che la *lex specialis* di gara richiede solo per i rifiuti aventi codice CER 180103 - 180202 la disponibilità di un impianto di termodistruzione o di sterilizzazione autorizzati ad effettuare operazioni di smaltimento/recupero conto terzi, per gli altri rifiuti oggetto dell'appalto, aventi codice diverso da CER 180103 - 180202, sono ammesse tutte le operazioni di smaltimento/recupero previste dagli Allegati B e C, parte quarta, del Dlgs. n. 205/2010.

Si conferma altresì che il requisito di cui alla lettera a) del punto III.2.3 del Bando di gara è riferito ai soli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 180103-180202).

2) Domanda

Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti nella Provincia dell'Aquila

In merito alla previsione di sterilizzazione dei rifiuti a rischio infettivo prodotti nella provincia dell'Aquila, siamo a chiedere quanto segue.

1. Premesso che la normativa consente la sterilizzazione dei rifiuti a solo rischio infettivo, prescrivendo invece che i rifiuti che presentino altre tipologie di rischio oltre al rischio infettivo (esempio: pezzi anatomici in bagno di formalina, rifiuti organici contaminati anche da agenti a rischio chimico quali disinfettanti, ecc.), siamo a chiedere conferma che i rifiuti a rischio infettivo, classificati come CER 180103*, prodotti nella provincia dell'Aquila, che abbiano anche altre tipologie di rischio, debbano essere avviati alla termodistruzione come disposto dalla normativa (DPR 254/2003) e che l'azienda Sanitaria abbia adottato ogni procedura idonea per separare i rifiuti a solo rischio infettivo da quelli a rischio infettivo che prevedano anche altre tipologie di rischio;
2. In merito alla fatturazione dei rifiuti destinati a sterilizzazione si chiede di conoscere se il peso da fatturare sia quello del rifiuto *prima della sterilizzazione*, ovvero *dopo il processo di sterilizzazione*;
3. In merito alla gestione dell'impianto di sterilizzazione si chiede se le spese di gestione (in particolare: energia elettrica, acqua, vapore, aria compressa, ecc.) debbano ricadere in capo all'Appaltatore, ovvero all'Azienda Sanitaria;
4. Si chiede di conoscere chi debba sostenere l'onere per lo smaltimento del rifiuto sterilizzato e quale codice CER sia stato attribuito dal produttore al rifiuto sterilizzato, premesso che il codice CER 190112 (attribuibile ai rifiuti sterilizzati ex DPR 254/2003) non essendo tale rifiuto presente nell'elenco di cui all'articolo 2 del Capitolato Tecnico;
5. In merito alla conduzione delle prove di convalida dell'impianto di sterilizzazione secondo le norme UNI 10384/94 (allegato III al DPR 254/2003) si chiede di conoscere se gli oneri di tali prove debbano rimanere a carico dell'Appaltatore ovvero della Stazione Appaltante;

Risposta

Con riferimento alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti nella Provincia de L'Aquila, si precisa che devono essere conferiti presso l'impianto di sterilizzazione situato presso il Presidio Ospedaliero S. Salvatore de L'Aquila esclusivamente i rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti dal presidio ospedaliero medesimo. I rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle altre Unità di Produzione site nella provincia de L'Aquila non devono essere conferiti presso il summenzionato impianto. Con riferimento a quanto richiesto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 si rappresenta quanto segue:

1. Si conferma che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre tipologie di pericolo restano assoggettati alla normativa sui rifiuti pericolosi e, pertanto, vanno smaltiti in impianti per rifiuti pericolosi.
Premesso che la classificazione del rifiuto con relativa descrizione della tipologia, del codice CER, dello stato fisico e delle classi di pericolo è di esclusiva competenza e responsabilità del produttore del rifiuto, si conferma che le procedure di classificazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo adottate dal presidio ospedaliero S. Salvatore de L'Aquila sono quelle previste dalla normativa vigente.
2. Il peso da fatturare è quello del rifiuto prima della sterilizzazione.
3. Le spese di gestione sono a carico della AUSL.
4. Come prescritto dal par. 6.5.1 del Capitolato tecnico, i rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER180103/180202) prodotti dal presidio ospedaliero de L'Aquila devono essere sterilizzati e successivamente smaltiti presso impianti appositamente autorizzati; pertanto, l'onere per lo smaltimento del rifiuto sterilizzato è a carico del Fornitore;
5. Gli oneri delle prove di convalida sono a carico della AUSL. Gli oneri delle prove di efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione sono a carico del Fornitore.

3) Domanda

Eventuale Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti presso le altre strutture sanitarie

Si chiede inoltre se è possibile presentare proposte gestionali che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo presso le altre sedi ospedaliere e sanitarie della Regione Abruzzo.

Qualora la risposta al quesito sia affermativa si chiede inoltre di specificare:

1. Se è possibile proporre l'installazione di impianti di sterilizzazione presso le sedi ospedaliere ovvero se si possa procedere alla sterilizzazione dei rifiuti soltanto presso impianti esterni autorizzati a norma di legge;
2. Nel caso in cui si possa proporre l'installazione di impianti di sterilizzazione presso le sedi ospedaliere si chiede inoltre di conoscere a chi competano gli oneri relativi alle relative utenze (allacciamento alla rete elettrica, alla rete idrica, spese di impianto, oneri accessori, ecc.) e a chi compete l'onere relativo allo smaltimento del rifiuto sterilizzato.

Risposta

Così come previsto dalla documentazione di gara, la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo per le strutture sanitarie diverse dal presidio ospedaliero de L'Aquila è consentita, in alternativa alla termodistruzione, solo presso impianti esterni autorizzati a norma di legge.

Non è, pertanto, consentito presentare proposte che prevedano la sterilizzazione in loco mediante installazione di impianti localizzati all'interno del perimetro delle suddette strutture sanitarie.

4) Domanda

In relazione alla pagina 3 dell'Allegato 2 "Offerta Tecnica" nella quale si prescrive che il "Progetto tecnico per l'erogazione del servizio dovrà essere contenuto entro le 40 (quaranta) pagine", chiede se le 40 pagine prescritte siano da intendersi fronte/retro e se le foto, i depliant, le schede tecniche, e comunque le parti del Progetto aventi forma grafica diversa dallo scritto, debbano ritenersi ricomprese in tale limite numerico; ovvero, come sembra, escluse

Risposta

Il "Progetto tecnico per l'erogazione del servizio" della Relazione Tecnica deve essere contenuto entro le 40 pagine da intendersi come 40 facciate. Le foto, i depliant, le schede tecniche, e comunque le parti del "Progetto tecnico per l'erogazione del servizio" aventi forma grafica diversa dallo scritto non sono ricomprese in tale limite numerico.

Non è invece previsto alcun limite per i paragrafi "B. Mezzi e risorse" e "C. Documentazione coperta da riservatezza" della Relazione tecnica.

5) Domanda

In ogni caso, stante la complessità dell'Appalto in oggetto, chiede l'ampliamento di tale limite.

Risposta

Si conferma che il Progetto tecnico per l'erogazione del servizio deve essere contenuto entro le 40 pagine da intendersi come 40 facciate. Si veda risposta al quesito n.4.

6) Domanda

La presente per conoscere l'eventuale possibilità, per la gara di cui in oggetto, ad effettuare sopralluogo presso i presidi ospedalieri, in date diverse da quelle fissate nei documenti di gara.

Risposta

Fermo restando il termine per il ricevimento delle offerte indicato nel Bando di gara, l'effettuazione di sopralluoghi presso i presidi ospedalieri in date diverse da quelle fissate nel calendario di cui al paragrafo 1.3 del Disciplinare di gara è consentita previo appuntamento da concordare con i responsabili dei presidi stessi.

7) Domanda

In riferimento alla gara in oggetto e più precisamente alla documentazione da produrre a comprova dei requisiti economico-finanziari, si chiede di specificare se, per soddisfare quanto previsto al primo punto di pagina 29 di 50 del Disciplinare di Gara (art. 6) sia possibile presentare, per ogni anno, copia del bilancio depositato, comprensivo di allegati, integrato da bilancio analitico della società, non depositato ma dal quale si evincono in modo chiaro le voci che hanno contribuito a formare i totali dichiarati.

Risposta

Si conferma.

8) Domanda

In caso di aggiudicazione l'adesione delle singole AUSL al contratto è di tipo opzionale o è certa? Quali sono indicativamente i tempi di adesione in relazione alla scadenza dei singoli appalti attualmente in essere?

Risposta

Così come indicato nella documentazione di gara, la procedura, svolta dalla Consip S.p.A. su delega espressa della Regione Abruzzo e delle AUSL della regione Abruzzo, ha ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle stesse Aziende Unità Sanitarie della Regione Abruzzo alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.

A seguito dell'aggiudicazione della gara verrà stipulato un contratto, conforme allo Schema di contratto allegato al Disciplinare di gara, direttamente tra le predette Aziende Unità Sanitarie, la Regione Abruzzo e il Fornitore aggiudicatario.

Si ricorda che tra i servizi oggetto del contratto l'unico ad essere previsto come opzionale è il servizio di raccolta e movimentazione interna dei rifiuti presso le Unità Operative/Servizi (par. 7 del Capitolato Tecnico) che, pertanto, sarà acquistabile a discrezione delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive necessità.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che con l'aggiudicatario della gara sarà stipulato il contratto. Si rammenta che la documentazione di gara prevede che entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto il Fornitore è tenuto, per l'esecuzione dei servizi, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico (articolo 8 dello Schema di contratto).

9) Domanda

In merito al subentro nella gestione dell'impianto di sterilizzazione installato presso l'Ospedale San Salvatore dell'Aquila è previsto l'obbligo di assunzione del personale attualmente addetto a tale servizio? In caso di risposta affermativa si chiede di specificare il numero degli operatori da assumere, il tipo di CCNL attualmente applicato, il livello di anzianità e le qualifiche di ogni operatore, nonché l'orario di lavoro attualmente in vigore.

Le spese relative alle utilities (acqua, energia elettrica ecc.) e le spese relative allo smaltimento delle acque di risulta del trattamento sono a carico dell'ospedale o del gestore?

Si chiede infine di specificare a chi spetti l'effettuazione delle analisi previste dalla vigente normativa per il controllo dell'efficacia del processo di sterilizzazione e di dare evidenza di ogni quanto vengono attualmente effettuate.

Durante il sopralluogo è emerso che non tutti i rifiuti pericolosi a rischio infettivo CER 180103* vengono conferiti all'impianto di sterilizzazione; in luce di questo si chiede di evidenziare quali rifiuti, e in che quantità, vengano esclusi dal trattamento di sterilizzazione. Si chiede anche di dare evidenza del numero di giorni di attività degli impianti nell'arco di un anno e di come vengono pianificate le manutenzioni ordinarie.

Risposta

In merito al subentro nella gestione dell'impianto di sterilizzazione, si precisa che non è previsto l'obbligo di assunzione del personale attualmente addetto alla gestione dell'impianto.

In merito alle spese relative alle utilities (acqua, energia elettrica ecc.) e alle spese relative allo smaltimento delle acque di risulta, si precisa che tali spese sono a carico della AUSL.

In merito alle prove di efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione, si precisa che l'effettuazione delle summenzionate prove è a carico del fornitore (si veda anche la risposta al quesito n. 2 punto 5); si precisa altresì che attualmente tali prove vengono effettuate ogni 100 cicli di sterilizzazione.

Infine, si rammenta che il servizio di smaltimento/recupero deve essere prestato nel rispetto delle modalità prescritte nella documentazione di gara da ritenersi complete ed esaustive e che le informazioni relative all'attuale gestione dell'impianto non rilevano ai fini della formulazione dell'offerta. In ogni caso, in virtù della espressa richiesta, ad ulteriore precisazione di quanto emerso in sede di sopralluogo, si rendono disponibili le seguenti informazioni:

- circa il 14% dei rifiuti aventi codice CER 180103* viene avviato direttamente alla termodistruzione (si tratta di rifiuti ad alto grado di umidità, che aumenterebbero il peso del prodotto sterilizzato, e di rifiuti contenenti parti di consistenza rigida sia plastica che ferrosa, che potrebbero danneggiare l'impianto);
- l'impianto è in funzione tutti i giorni dell'anno escluse le domeniche;
- la manutenzione ordinaria è pianificata secondo quanto prescritto dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto ECONOS TSC 70.

10) Domanda

In merito ai rifiuti sterilizzati si chiede di specificare con quale codice CER vengono attualmente ritirati

Risposta

Si rammenta che il servizio di smaltimento/recupero deve essere prestato nel rispetto delle modalità prescritte nella documentazione di gara da ritenersi complete ed esaustive e che le informazioni relative all'attuale gestione

dell'impianto non rilevano ai fini della formulazione dell'offerta. In ogni caso, i rifiuti sterilizzati attualmente vengono classificati con codice CER 191210.

11) Domanda

In riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3) Capacità Tecnica, comma d) si chiede di specificare cosa si intenda per "automezzi omologati" per il trasporto ADR, atteso che l'attuale normativa non prevede un certificato di omologa rilasciato agli automezzi, che se iscritti regolarmente alla categoria 5 dell'Albo Gestori Rifiuti ed equipaggiati secondo le prescrizioni previste dall'ADR possono trasportare rifiuti speciali pericolosi.

Risposta

Per automezzi omologati per il trasporto ADR si intendono automezzi equipaggiati secondo le prescrizioni previste dalla normativa ADR.

12) Domanda

In riferimento a quanto richiesto nell'Allegato 2 - Offerta Tecnica si chiede di specificare se con la dicitura "40 pagine in fogli singoli formato DIN A4" si intendono 40 fogli stampati solo sul fronte o se sia possibile stampare 40 fogli in modalità fronte e retro; si chiede inoltre di specificare se lo "Schema di Risposta" di cui all'allegato 2 debba essere ricompreso nei 40 fogli. E' possibile allegare documentazione tecnica aggiuntiva oltre ai 40 fogli?

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 4.

13) Domanda

Durante l'effettuazione dei sopralluoghi è emerso che in alcuni ospedali, pur utilizzando contenitori riutilizzabili per il servizio di raccolta dei rifiuti speciali a rischio infettivo CER 180103*, il peso rilevato e riportato sui formulari è al lordo del contenitore. Si chiede quindi di specificare, là dove vengono indicati i quantitativi annuali di rifiuti CER 180103 suddivisi per singoli Presidi Ospedalieri, quali si debbano intendere al lordo e quali al netto dei contenitori.

Risposta

I quantitativi annuali di rifiuti aventi codice CER 180103 descritti nell'Appendice A al Capitolato sono espressi al lordo del contenitore, come specificato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, ultimo capoverso, di seguito riportato integralmente: "La descrizione delle singole Unità di produzione dei rifiuti, con indicazione del relativo indirizzo, presso cui il Fornitore deve erogare il servizio nonché le frequenze minime di ritiro che il Fornitore deve garantire per ciascuna tipologia di rifiuto, sono riportati nell'Appendice A al presente Capitolato Tecnico. Si precisa che i chilogrammi riportati nell'Appendice A si riferiscono alla produzione annua riferita all'ultimo anno disponibile (i chilogrammi sono espressi al lordo del peso del contenitore)."

14) Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede a Codesto organismo se per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001 è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del d.l.vo n. 163/2006 e s.m.i. ed, inoltre, se è possibile beneficiare della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria anche in caso di avvalimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001

Risposta

Sì è possibile avvalersi delle certificazioni richieste ai punti III.2.3 lettere b) e c) del Bando di gara.

Per il requisito di cui alla lettera c) del punto III.2.3 del Bando di gara, rimane fermo che l'attività oggetto di certificazione dovrà essere eseguita dall'impresa in possesso della certificazione richiesta.

In caso di ricorso all'avvalimento per i requisiti relativi alla certificazione UNI EN ISO 14001 e/o UNI EN ISO 9001, per la fruizione del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, non è sufficiente il possesso della certificazione ISO da parte dell'impresa ausiliaria, ma è necessario che anche l'impresa concorrente sia in possesso di una certificazione ISO, anche se diversa da quelle richieste quali requisiti di capacità tecnica.

15) Domanda

Relativamente alle tipologie di rifiuto prodotte, fatte esclusioni per il 180103* ed il 180202*, per le quali la documentazione di gara da ampia spiegazione, si richiede se è necessario presentare una disponibilità di accettazione dell'impianto di destinazione finale corredata dalla copia dell'atto autorizzativo.

Risposta

Per i rifiuti aventi codice CER diverso da 180103* e 180202* non è richiesta, ai fini della partecipazione alla gara, né la dichiarazione di disponibilità ad accettare i rifiuti da parte dell'impianto di smaltimento/recupero né la copia dell'atto autorizzativo dell'impianto stesso. Si precisa che, con riferimento a tali tipologie di rifiuti, è richiesta la dichiarazione di cui al punto 22 dell'Allegato 1 "Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara". Si precisa altresì che, come descritto al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico, copia conforme all'originale dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti dovrà essere consegnata dal Fornitore alle AUSL in fase di esecuzione del contratto.

16) Domanda

Relativamente al quesito di iscrizione all'Albo Trasportatori categoria 1 o 2, 4,5 si richiede quale è la classe minima che si intende come requisito per la partecipazione.

Risposta

In assenza di specifica indicazione nella documentazione di gara di una classe minima si deve far riferimento alle classi previste dalla specifica normativa per ciascuna categoria di iscrizione all'Albo Trasportatori. Ai fini della

partecipazione è pertanto sufficiente il possesso della classe minima prevista per ciascuna categoria ovvero la classe F.

17) Domanda

In riferimento al punto 6.5 “smaltimento/recupero rifiuti” dell’allegato 5 capitolato tecnico si richiede quale codice CER prenderà il rifiuto una volta trattato sull’impianto di sterilizzazione e se la gestione dello stesso è subordinata ad atti autorizzativi

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 10. Per quanto riguarda la gestione dell’impianto si rimanda alla normativa vigente.

18) Domanda

Contenitori e capacità indicativa; Cargopallet

I formati richiesti dei contenitori “Cargopallet” 6.1 differiscono da quelli standard facilmente reperibili in commercio. In particolare sono richiesti contenitori da litri 250 e 500, mentre quelli in commercio ed in particolare quelli omologati ADR, risultano disponibili nei formati da litri 300 e 600, oltre quindi la soglia di tolleranza del $\pm 15\%$ indicata dal capitolato. A tale proposito si chiede di conoscere se saranno ammessi contenitori con formati da litri 300 e 600 in luogo di quelli richiesti da litri 250 e 500.

Omologhe dei contenitori

Premesso che la durata di validità dei certificati di omologazione ADR è fissata in cinque anni, ai sensi del disposto combinato della norma ADR (Art. 6.1.5.1.3) che afferma che “*Le prove devono essere ripetute su dei campioni di produzione ad intervalli stabiliti dall’autorità competente*” e del Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nella fattispecie autorità competente) del 10 giugno 2004 che afferma (articolo 6) che la “*Validità massima delle approvazioni e delle omologazioni è di cinque anni*”. Tutto questo premesso i contenitori di cui dispone la scrivente per il confezionamento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo sono stati omologati nel 2008, anno in cui era vigente l’aggiornamento 2007 della norma ADR, e sono ancora in corso di validità. Premesso inoltre che l’ADR viene aggiornato con frequenza biennale e che l’emanazione di ogni aggiornamento non obbliga (a meno che non sia espressamente previsto, caso che non sussiste nella fattispecie) al rinnovo delle certificazioni di omologa, che risultano sicuramente valide, siamo a chiedere conferma che ai fini della partecipazione alla procedura di gara siano comunque ammesse offerte con contenitori con omologa ancora in corso di validità, rilasciate secondo emissioni precedenti ad ADR 2009.

Riqualificazione dei depositi preliminari ed applicazione di penali

Considerato che alla luce dei sopralluoghi effettuati non è stato possibile chiarire, anche a causa di alcune discordanze con quanto riportato nel Capitolato (Appendice B), il dettaglio e l’entità delle opere di riqualificazione ed adeguamento delle aree di deposito preliminare ed incidendo queste ultime in maniera sostanziale sull’intero bilancio economico de Il’ Appalto siamo a chiedere di esplicitare, per ogni presidio ospedaliero, le opere che devono essere effettuate, fornendo, ove disponibili (e come rilevato nei sopralluoghi) i progetti già in possesso con evidenza delle opere a carico del Fornitore.

Si prega inoltre di confermare che gli interventi di riqualificazione dei depositi temporanei debbano riguardare soltanto interventi di adeguamento e allestimento (con eventuali piccole opere murarie e fornitura di attrezzature) e non la realizzazione di nuove aree ecologiche laddove le stesse non siano presenti ovvero siano di dimensioni insufficienti.

E’ richiesto l’adeguamento e riqualificazione dei depositi temporanei. In alcuni casi gli interventi richiesti necessitano di iter burocratico autorizzativo (comunicazione ai preposti organi comunali, vigili del fuoco, ecc.) che potrebbero determinare il mancato rispetto dei 90 giorni indicati come termine entro il quale iniziano a decorrere le penali di cui al paragrafo 10 lettera l) del Capitolato speciale di gara. Si chiede pertanto di esplicitare che tali penali non saranno comminate nei casi in cui il ritardo non sia attribuibile a colpa del Fornitore.

Risposta

Con riferimento al quesito sui “Contenitori e capacità indicativa; Cargopallet” si veda l’Errata Corrige.

Si conferma che ai fini della partecipazione alla procedura di gara sono ammesse offerte con contenitori con omologa ancora in corso di validità. Rimane fermo l’obbligo dell’impresa di rinnovare l’omologa alla scadenza.

Con riferimento ai depositi temporanei si precisa quanto segue:

- è compito del Fornitore individuare, nell’ambito degli interventi di riqualificazione descritti al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, quelli necessari a garantire la piena funzionalità dei depositi temporanei in relazione alle esigenze di ciascun presidio ospedaliero e ad assicurarne la relativa messa a norma. I sopralluoghi presso i presidi ospedalieri sono stati previsti obbligatoriamente proprio allo scopo di consentire al fornitore di valutare la natura e l’entità di tali interventi. Si ricorda che eventuali interventi integrativi rispetto a quelli previsti nel Capitolato Tecnico sono oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio nell’ambito dell’offerta tecnica;
- in caso di assenza o inadeguatezza dei depositi temporanei, è onere del Fornitore realizzare gli interventi, tra quelli previsti al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, necessari a dotare il presidio ospedaliero di deposito temporaneo idoneo e funzionale rispetto alle esigenze del presidio stesso;
- eventuali ritardi nel completamento degli interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo dei depositi temporanei per cause non imputabili al fornitore, se opportunamente dimostrate, non danno luogo all’applicazione della penale di cui alla lettera l) par. 10 del Capitolato Tecnico.

19) Domanda

A pagina 35 del Disciplinare di Gara viene previsto un massimo di 6 punti per la riutilizzabilità dei contenitori, quando l'offerta economica prevede che i servizi di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo di cui ai paragrafi 8 e 9.1 del Capitolato Tecnico, possano essere svolti anche tramite il sistema del monouso, Nessun punteggio viene, tuttavia, attribuito al concorrente che intende avvalersi del monouso, facoltà, lo si ribadisce, prevista dalla stessa Stazione Appaltante. Per tale ragione riteniamo sia opportuno che Codesto Spettabile Ente proceda integrando i parametri di attribuzione dei punteggi anche con riferimento al sistema monouso.

Risposta

Premesso che rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante la fissazione dei criteri di valutazione, al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, si conferma la scelta concretamente posta in essere nella clausola della *lex specialis* in questione, per cui la sola offerta di contenitori riutilizzabili è considerata caratteristica migliorativa meritevole di attribuzione di un punteggio tecnico.

20) Domanda

Sempre a pagina 35 del Disciplinare di Gara, viene previsto un massimo di 4 punti per la prossimità dell'impianto, L'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, dispone espressamente che il Bando di Gara stabilisca criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto da affidare. Siffatta modalità di aggiudicazione mira, dunque, a premiare il merito tecnico dell'offerta oggettivamente considerata. Contraddice tale logica la previsione di attribuire un punteggio ad elementi che nulla hanno a che vedere con il merito tecnico ma che attengono, piuttosto, a requisiti soggettivi dell'impresa partecipante. In tal senso si vedano TAR Sardegna I sezione n. 1674/2007; Consiglio di Stato V sezione n. 1993/2003; TAR Puglia II sezione n. 1981/2006; TAR Lazio III sezione n. 5807/2006. Riteniamo che l'attribuzione di un punteggio alla prossimità dell'impianto sia elemento discriminante che di fatto lede i principi di parità di trattamento e di par condicio dei concorrenti. Chiediamo, quindi, che Codesto Spettabile Ente proceda ad una sua revoca.

Risposta

Tale criterio di valutazione è pienamente conforme alla normativa regionale (art. 2 comma c) della Legge Regionale n. 45/2007) e Nazionale (art. 8, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 254/2003, nonché art. 182-bis del D.lgs. 152/2006), che, a garanzia della protezione della salute e dell'ambiente, fissano il principio di prossimità degli impianti rispetto ai luoghi di produzione o raccolta dei rifiuti. Pertanto, la prossimità all'impianto di smaltimento/recupero, contribuendo anche alla riduzione dei tempi tecnici di movimentazione dei rifiuti, con conseguente diminuzione dei rischi ambientali connessi con il trasporto di materiale pericoloso, costituisce un elemento che attiene strettamente alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto

21) Domanda

Siamo, infine, a chiederVi conferma che un impianto di stoccaggio autorizzato possa essere considerato, come prevede la normativa di riferimento, un impianto di smaltimento finale.

Risposta

Per i rifiuti aventi codice CER 180103 - 180202 è richiesta la disponibilità di un impianto di termodistruzione o di sterilizzazione autorizzati ad effettuare operazioni di smaltimento/recupero conto terzi.

Per gli altri rifiuti oggetto dell'appalto, aventi codice diverso da CER 180103 - 180202, sono ammesse tutte le operazioni di smaltimento/recupero previste dagli Allegati B e C, parte quarta, del Dlgs. n. 205/2010.

Si veda anche la risposta al quesito n.1.

22) Domanda

Disciplinare di gara, art.6. "con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari ", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara;" Relativamente al punto B.1 Riutilizzabilità dei contenitori, si chiede in quale modo verranno valutate proposte con un sistema misto riutilizzabile/monouso.

Risposta

Così come indicato al par. 6 del Disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione di un punteggio solo se viene offerto l'uso esclusivo di contenitori riutilizzabili. Non verrà attribuito, pertanto, alcun punteggio al sistema misto riutilizzabile/monouso.

23) Domanda

Disciplinare di gara, art. 6 "PE1 = punteggio economico dell'offerta in esame, relativo ai ribassi sui prezzi a base d'asta del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero indicati in Allegato 8 (max 53 punti);" Si chiede conferma che, stante la formula indicata per il calcolo del punteggio economico, il punteggio massimo di 53 punti può essere ottenuto esclusivamente offrendo un ribasso del 100% per tutti i rifiuti, e che il ribasso r1 deve essere indicato come valore percentuale.

Risposta

Si conferma che il punteggio massimo di 53 punti può essere ottenuto esclusivamente offrendo un ribasso del 100% per tutti i rifiuti, e che il ribasso deve essere indicato come valore percentuale.

24) Domanda

Disciplinare di gara, art. 6 "PE2 = punteggio economico dell'offerta in esame, relativo al ribasso percentuale sui costi generali e utile d'impresa per la manodopera (servizio opzionale di movimentazione interna) (max 7 punti); Si chiede

conferma che, stante la formula indicata per il calcolo del punteggio economico, il punteggio massimo di 7 punti può essere ottenuto esclusivamente offrendo un ribasso del 100%, e che il ribasso r deve essere indicato come valore percentuale.

Risposta

Si conferma che il punteggio massimo di 7 punti può essere ottenuto esclusivamente offrendo un ribasso del 100% e che il ribasso deve essere indicato come valore percentuale.

25) Domanda

Capitolato tecnico, art. 6.5 "Altri rifiuti (diversi dai rifiuti pericolosi a rischio infettivo) Gli altri rifiuti sono conferiti presso impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero in relazione alla specifica natura dei rifiuti stessi. Per ogni impianto di destinazione finale, il Fornitore consegna alle A USI copia conforme all'originale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto stesso, se non precedentemente trasmessa."

Nel paragrafo 1 viene indicato che "non sono considerate "destinazioni finali" le operazioni ...La scrivente, dalla lettura del capitolato e del D.Lgs. n. 152 del 2006, evince che gli impianti di recupero R 13 e gli impianti di smaltimento D 15 possano soddisfare il requisito di "impianti di destinazione finale" di cui all'art. 3 lett. 00) delle norme di partecipazione.

Oggetto della gara è la "raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi" (art. 2 del capitolato).

Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 all'art. 183 e all'allegato B, nell'elencare le operazioni di smaltimento, vi includono le operazioni D 15 ed ancora, sempre l'art. 183 e allegato C, classifica le operazioni R 13 come operazioni di recupero.

Dal coordinamento del capitolato di gara (che prevede il conferimento dei rifiuti in impianti di smaltimento e/o recupero) con il D.Lgs. n. 152 del 2006 che classifica le operazioni D 15 ed R 13 rispettivamente come operazioni di smaltimento e recupero, consegue che "gli impianti di destinazione finali" possono essere gli impianti autorizzati allo svolgimento dell'attività D 15 ed R13.

Alla luce della ricostruzione fatta si chiede che Codesta Stazione Appaltante si esprima sul punto.

Risposta

Posto che la lex specialis di gara richiede solo per i rifiuti aventi codice CER 180103 - 180202 la disponibilità di un impianto di termodistruzione o di sterilizzazione autorizzati ad effettuare operazioni di smaltimento/recupero conto terzi, per gli altri rifiuti oggetto dell'appalto, aventi codice diverso da CER 180103 - 180202, sono ammesse tutte le operazioni di smaltimento/recupero previste dagli Allegati B e C, parte quarta, del Dlgs. n. 205/2010. Si veda anche la risposta ai quesiti nn. 1 e 21.

26) Domanda

Capitolato tecnico, art. 6.5.1 "Presso il presidio ospedaliero S. Salvatore de L'Aquila è presente un impianto di sterilizzazione marca ECONOS TSC 70. I rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 180103/180202) prodotti dal presidio ospedaliero de L'Aquila devono essere sterilizzati tramite il suddetto impianto, di cui il Fornitore assume la gestione, e successivamente smaltiti presso impianti appositamente autorizzati .. ". Si chiede di specificare a quale soggetto rimarrà in capo l'onere di smaltimento del rifiuto sterilizzato.

Risposta

L'onere di smaltimento del rifiuto sterilizzato è a carico del fornitore. Si vedano anche le risposte al quesito n. 2.

27) Domanda

In riferimento al punto 13 dell'Allegato 1 al Disciplinare, siamo a richiedere se, in caso di R.T.I., la Certificazione UNI EN ISO 14001 debba essere posseduta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, complessivamente per l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti, ovvero, come previsto al Punto 16 per le Certificazioni UNI EN ISO 9001, esclusivamente per la rispettiva attività svolta dalla ditta nell'ambito del raggruppamento/consorzio.

Risposta

Il requisito di cui al punto III.2.3 lettera b) del Bando deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso, pertanto, al fine del suo soddisfacimento, la certificazione UNI ES ISO 14001, ivi richiesta, deve essere posseduta all'interno del Raggruppamento:

- da una sola impresa per il complesso delle attività per cui la certificazione è richiesta oppure
- da diverse imprese raggruppate per una o più delle singole attività oggetto di certificazione purché nel complesso il RTI possieda la certificazione per tutte le attività richieste.

Rimane fermo che ciascuna impresa componente il R.T.I. dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 relativamente al possesso o meno di tale requisito.

Dott. Domenico Casalino

(L'Amministratore Delegato)